

DELIBERA N. 276/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ RETE VARESE S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE RETE 55 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 4 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Rete Varese S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete 55 con sede a Milano, alla via Carducci 23, per aver trasmesso spot pubblicitari il giorno 19 novembre 2010 nella fascia oraria 22.00 – 23.00, il giorno 21 novembre 2011 nella fascia oraria 17.00 – 18.00 e il giorno 22 novembre 2010 nelle fasce orarie 18.00 – 19.00 e 23.00 – 24.00 in misura eccedente il 25% *"di ogni ora e di ogni giorno di programmazione"*;

VISTO l'atto – cont. 8/11 – del 20 aprile 2011 e notificato in data 2 maggio 2011 che contesta alla predetta società la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 con

riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari nelle giornate e nelle fasce orarie di programmazione sopra riportate in misura eccedente il 25% *“di ogni ora e di ogni giorno di programmazione”*;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 27 maggio 2011 e 22 giugno 2011, nonché in sede di audizione in data 31 maggio 2011, ha sostenuto che;

a) riguardo alla programmazione di spot pari al 27,11% nel giorno 21 novembre 2010 nella fascia oraria 17- 18 *“si precisa essersi verificata un’unica interruzione pubblicitaria dalle ore 17:13:39 alle 17:16:45 per un totale di 3’06” corrispondente al 5,16% su 1 ora di messa in onda”*;

b) riguardo alla programmazione spot pari al 27,14%, nel giorno 19 novembre 2010 nella fascia oraria 22- 23 *“l’eccedenza pubblicitaria riscontrata è giustificata dalla richiesta effettuata in data 21.09.2010 dalla Fondazione Ugo Bordoni di effettuare una campagna informativa ministeriale sullo switch-off con espressa richiesta del 40% di messa in onda degli spot informativi in prime time”*;

c) riguardo alla programmazione di spot nel giorno 22 novembre 2010 nelle fasce orarie 18-19 e 23-24 pari al 29,08% e pari al 29,61% *“si precisa che, come da richiesta della Fondazione Ugo Bordoniper la campagna informativa ministeriale nel prime time, i nostri clienti commerciali con contrattualizzazione in essere sono stati spostati nelle fasce orarie 18.30-19.00 e successiva fascia 23.00-24.00”*;

RILEVATO che la parte, in sede di audizione il giorno 23 maggio 2011, ha sostenuto quanto eccepito con gli scritti difensivi sopra riportati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, effettuate ulteriori verifiche a seguito delle eccezioni sollevate dalla società Rete Varese S.r.l., con apposita relazione istruttoria datata 6 giugno 2011 ha proposto *“la prosecuzione del procedimento relativamente agli sforamenti pubblicitari orari dei giorni 19 e 22 novembre 2010, essendo invece venuta meno l’ipotesi di violazione relativamente al giorno 21 novembre 2010”*; in particolare, il predetto Comitato ha sostenuto, riguardo allo sforamento pubblicitario avvenuto i giorni 19 e 22 novembre 2010, che la campagna informativa sul passaggio al digitale terrestre realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni è stata promossa e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e, pertanto, gli spot pubblicitari in questione *“vadano assimilati agli spot delle campagne istituzionali”* e, quindi, siano da escludere dal computo dell’affollamento pubblicitario di cui all’articolo 38, c. 9, d.lgs. 177/05; al contempo, il predetto Comitato ha precisato che, da ulteriori informazioni acquisite presso la società incaricata di monitorare la programmazione televisiva in questione – ISIMM Ricerche - , è emerso che i suddetti spot pubblicitari erano già stati esclusi dal computo dell’affollamento orario; riguardo allo sforamento pubblicitario del 21 novembre 2010, sulla base di ulteriori chiarimenti forniti dalla società incaricata di svolgere attività di monitoraggio, le osservazioni dell’emittente televisiva Rete 55 sono fondate e, quindi, l’affollamento pubblicitario per la fascia interessata è al di sotto della percentuale massima consentita;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nella riunione dell’8 giugno 2011 – deliberazione n. 20 - ha approvato la relazione istruttoria sopra menzionata e, al contempo, ha trasmesso con la nota (prot. n. 0032435) pervenuta in data 24 giugno 2011 a questa Autorità la documentazione inerente al procedimento sanzionatorio in esame;

RILEVATO che ad esito degli approfondimenti eseguiti dalle strutture competenti di questa Autorità, è emerso che nel corso della trasmissione della predetta programmazione televisiva il giorno 19 novembre 2010 nella fascia oraria 22.00 – 23.00 sono stati trasmessi spot pubblicitari nella misura percentuale pari al 27,14% per un totale di 16 minuti e 17 secondi e il giorno 22 novembre 2010 nelle fasce orarie 18.00 – 19.00 e 23.00 – 24.00 sono stati trasmessi spot pubblicitari nella misura percentuale pari al 29,08% per un totale di 17 minuti e 27 secondi e pari al

29,61% per un totale di 17 minuti e 49 secondi di ogni ora di programmazione, precisando che la campagna informativa relativa al passaggio al digitale terrestre realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni promossa e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico è stata esclusa dal computo dell'affollamento pubblicitario orario; riguardo, invece, alla giornata di programmazione televisiva del 21 novembre 2010 e, in particolare alla fascia oraria 17.00 -18.00, l'affollamento pubblicitario è risultato pari a 3 minuti e 6 secondi, escluso il computo nei limiti dell'affollamento pubblicitario della campagna informativa sul passaggio al digitale terrestre, e, quindi, nel pieno rispetto del limite massimo del 25% di ogni ora di programmazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Rete Varese S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete 55, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 19 e 22 novembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale previsto dalle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) per la singola violazione pari al minimo edittale moltiplicata per n. tre episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori,
ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'
Autorità;

ORDINA

alla società Rete Varese S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete 55 con
sede a Milano, alla via Carducci 23, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro
tremilanovantanove00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione
dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0
10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 276/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della
citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia
autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento
“Delibera n. 276/11/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine
per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c)
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola